



**UNIVERSITÀ DI PAVIA**  
**Dipartimento di**  
**Scienze Economiche**  
**e Aziendali**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**  
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

**Coorte A.A. 2020/2021**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN**  
**ECONOMIA E LEGISLAZIONE D'IMPRESA**

**Classe LM-77**

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

## **PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata**

1. Il Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa, attivato dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe LM 77 delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali, di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del corso di laurea è di due anni.

### **Art. 2 – Testi normativi di riferimento**

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento studenti.  
I testi sono consultabili al seguente link: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo**

1. Il corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente referente, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il docente referente è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento**

1. È istituita una Segreteria didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea magistrale, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria studenti di Ateneo.  
È istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <http://www-orientamento.unipv.it/>

## **PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

### **Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio**

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea magistrale, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2020SUA02404.pdf>

## Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Il Corso di Laurea Magistrale è ad accesso non programmato, con prova d'ammissione.
2. Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale il candidato deve essere in possesso:
  - della laurea (ivi compresa quella conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99), o del diploma universitario di durata triennale, o ancora di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente alla laurea italiana ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Studenti;
  - dei requisiti curriculari minimi di cui al comma 3;
  - di adeguata personale preparazione, comprovata dal superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al comma 8.Non è consentita l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale con carenze formative.
3. Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi:
  - almeno n. 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/07, SECS-P/08;
  - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 e SECS-P/06;
  - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-S/01e SECS-S/06;
  - almeno n. 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD: IUS/01, IUS/04 e IUS/09;
  - almeno n. 3 CFU riferibili alle conoscenze informatiche;
  - almeno n. 6 CFU riferibili alla conoscenza della lingua inglese o possesso di o certificazioni linguistiche internazionali come specificato al successivo punto 5.È consentito un margine di tolleranza, rispetto al soddisfacimento dei requisiti curriculari, sino ad un massimo del 10%, ovvero 6 CFU, che può applicarsi indifferentemente a uno solo dei gruppi di SSD sopra elencati o a più gruppi.
4. I requisiti curriculari minimi di cui al comma 3 si intendono automaticamente soddisfatti dai candidati che abbiano conseguito presso l'Università di Pavia una laurea triennale:
  - nella Classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione aziendale (Classe 17) e nella Classe delle lauree in Scienze Economiche (Classe 28), per i corsi di laurea istituiti secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 509/99;
  - nella Classe Scienze dell'Economia e della Gestione aziendale (Classe L-18) e nella Classe Scienze Economiche (Classe L-33), per i corsi di laurea istituiti secondo l'ordinamento didattico di cui al D.M. 270/04.
5. Il requisito curricolare minimo relativo alla conoscenza della lingua inglese si considera soddisfatto se il candidato possiede certificazioni linguistiche internazionali che attestino una conoscenza equivalente o superiore al livello B2 del Common European Framework (First Certificate in English) sia per le capacità di comprensione ed espressive, sia per le abilità di lettura. La certificazione internazionale TOEFL iBT Total pari o superiore al livello B2 (87-109) o una analoga certificazione IELTS (5,5-6,5) sono considerate pari al livello B2 del Common European Framework. Il possesso di detto requisito curricolare minimo è condizione necessaria al perfezionamento dell'immatricolazione.  
Il requisito curricolare minimo relativo alle conoscenze informatiche si considera soddisfatto se il candidato possiede certificazioni che attestino una conoscenza equivalente o superiore al possesso della cosiddetta patente informatica (Ecdl Core Start o Full Syllabus 5.0) per almeno quattro *moduli*.
6. Sono dispensati dal possesso dei requisiti curriculari i candidati che abbiano conseguito una laurea con votazione non inferiore a 110/110 (o equivalente per i titoli conseguiti all'estero) nelle seguenti classi, afferenti a discipline non economiche:
  - L-7 (ingegneria civile e ambientale);
  - L-8 (ingegneria dell'informazione);
  - L-9 (ingegneria industriale);

- L-14 (scienze dei servizi giuridici);
  - LMG/01 (giurisprudenza);
  - L-36 (scienze politiche).
7. Il candidato, cui non sia applicabile il comma 6 e che superi la soglia di tolleranza prevista per i requisiti curriculari minimi di cui al comma 3, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, sentito il referente del Corso, può frequentare singoli insegnamenti offerti dal proprio Ateneo di provenienza o dall'Università degli Studi di Pavia e sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale. L'ammissione a quest'ultimo è comunque subordinata al superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al successivo comma 8.
8. La prova d'ammissione, volta a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, consiste in una prova scritta a risposta multipla di cui una sola esatta tra le tre elencate per ciascun quesito. Le materie oggetto della prova di ammissione sono le seguenti:
- Bilancio di esercizio delle società non quotate
  - Analisi dei costi e budgeting
  - Diritto commerciale (imprenditore e società).
- La prova si ritiene superata se il candidato risponde correttamente almeno a 20 quesiti. Con il superamento della prova, il candidato acquisisce il diritto all'iscrizione al corso di laurea.
9. Sono esonerati dall'obbligo della prova d'ammissione, e sono pertanto ammessi al Corso di Laurea Magistrale, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione personale, gli studenti che soddisfino i requisiti curriculari di cui al comma 3 e che abbiano conseguito un voto di laurea uguale o superiore a 97/110 (ovvero una votazione equivalente per i titoli conseguiti all'estero) in una delle seguenti classi di laurea:
- classe delle lauree in Scienze Economiche (Classe 28) e della classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione aziendale (Classe 17), istituiti secondo l'ordinamento didattico ex D.M. 509/99;
  - classe di laurea in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (Classe L-18) e in Scienze Economiche (Classe L-33), istituiti secondo l'ordinamento didattico ex D.M. 270/04.
10. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché in tempo utile per permettere una frequenza delle attività formative rispettosa delle eventuali propedeuticità e coerente con la struttura generale del Corso di Laurea Magistrale e, in ogni caso, entro il 1° marzo di ogni anno. Si applicano al riguardo le disposizioni del Regolamento studenti. In particolare, possono procedere all'iscrizione sotto condizione gli studenti, iscritti ai corsi di laurea di cui al comma 9, che al termine di scadenza di presentazione della domanda di ammissione abbiano già acquisito almeno 150 CFU; qualora la media dei voti degli esami sostenuti sia uguale o superiore a 27/30 (media aritmetica per i laureandi ex DM 509/99 e vecchio ordinamento e media ponderata per i laureandi ex DM 270/04), tali studenti sono esonerati dalla prova di ammissione.

#### **Art. 7 – Organizzazione didattica**

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di Laurea Magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di un numero intero di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico). Per

ciascun CFU, la corrispondenza tra le ore di *didattica frontale* impartite nel Corso di Laurea Magistrale e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:

- nel caso di insegnamenti cui corrispondano almeno 6 CFU, circa 7 h e 30 m dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti a circa 17 h e 30 m dedicate allo studio individuale;
  - nel caso di insegnamenti di lingue 10 ore di lezioni frontali e 15 ore di studio individuale;
  - nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni, circa 14 h e 30 m dedicate a lezioni frontali e circa 10 h 30 m dedicate allo studio individuale.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
  5. L'attività didattica del Corso di Laurea Magistrale è organizzata in due anni, ciascuno dei quali ripartito in due semestri.
  6. Per ogni anno accademico sono attivate tre sessioni di esame, di cui una al termine di ciascun periodo di attività didattica e una sessione di recupero. Il numero minimo di appelli di ciascuna sessione d'esame è pari a due. Per ciascun anno accademico, il numero minimo complessivo di appelli di esame è in ogni caso pari a 6. Possono essere concessi:
    - un appello straordinario, nel periodo novembre/dicembre, riservato ai soli studenti laureandi con non più di due esami ancora da sostenere;
    - appelli straordinari riservati agli studenti atleti, di cui al successivo Art. 11, co. 2, in caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami.
  7. Per ogni anno accademico, sono attivate almeno 4 sessioni di laurea. Resta facoltà del Consiglio di Dipartimento prevedere sessioni straordinarie di laurea, in occasione della deliberazione di cui al successivo comma 8.
  8. I calendari delle lezioni, delle sessioni d'esame e delle sedute di laurea sono determinati dal Consiglio di Dipartimento entro le scadenze ministeriali per la compilazione della scheda SUA e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

#### **Art. 8 – Piani di studio**

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio: "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio.
6. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell'*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
7. Lo studente, che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello indicato in *Allegato n. 1*, può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
8. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che, sentito il referente del corso, terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune

modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.

9. Il piano di studio, sia standard sia individuale, non è più modificabile, nell'anno accademico di presentazione, dopo la data perentoria del 31 dicembre.

#### **Art. 9 - Programmi di doppia laurea**

1. Il corso di laurea magistrale prevede attualmente un accordo di doppia laurea con la Eberhard Karl Universität Tübingen.
2. Eventuali nuovi accordi, stipulati dopo l'approvazione del presente regolamento, saranno comunque validi per la coorte di riferimento.
3. L'individuazione degli studenti ammessi ai programmi di doppia laurea, i criteri e le modalità della loro iscrizione, le condizioni economiche, il contenuto del relativo piano di studi, il sistema di conversione dei voti, nonché ogni altro tema a ciò collegato o connesso, sono regolati, anche in deroga rispetto al presente Regolamento, da apposite Convenzioni bilaterali; informazioni specifiche sono rese disponibili nei bandi di ammissione.

#### **Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità**

1. Il Corso di Laurea Magistrale non prevede vincoli di propedeuticità tra insegnamenti.
2. Il Corso di Laurea Magistrale non prevede insegnamenti a frequenza obbligatoria. Eventuali obblighi di frequenza possono essere definiti dal Consiglio di Dipartimento e vengono resi noti nel programma annuale dell'insegnamento.
3. Anche quando non trova applicazione il comma 2, secondo periodo, il progetto formativo posto alla base del Corso di Laurea Magistrale presuppone in ogni caso che lo studente partecipi a tutte le attività didattiche e formative organizzate nell'ambito degli insegnamenti facenti parte del Corso, ivi comprese quelle seminariari, o di simulazione di attività lavorativa, o di discussione di casi. La frequenza alle lezioni, anche nei casi in cui non siano previsti specifici obblighi in tal senso, è particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.

#### **Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente**

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (c.d. TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (c.d. TAF D), gli studenti atleti convocati nelle rappresentative nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paraolimpico e sportivi di alta qualificazione riconosciuti tali dal Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) potranno inserire, in luogo degli insegnamenti offerti dal Corso di Laurea Magistrale, crediti formativi universitari (CFU) preventivamente attestati dal CUS Pavia e certificati dal Comitato per lo sport universitario fino ad un massimo complessivo di 12 CFU secondo il seguente prospetto:
  - I. sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo: 6 CFU;
  - II sport praticato a livello italiano e categorie intermedie: 3 CFU;
  - III. la qualificazione in “zona medaglia” ai Campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale: 3 CFU.

I crediti formativi universitari di cui al presente comma concorrono soltanto all'acquisizione dei crediti totali necessari per il conseguimento della laurea e sono esclusi dal computo della media dei voti di cui all'art. 14, che dovrà quindi essere conteggiata al netto di tali crediti.

3. Nel piano di studi, oltre a essere inserite le attività nella misura stabilita per il conseguimento del titolo di studio, è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari.  
Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale.  
Le attività formative in soprannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.
4. Come attività formative in soprannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 CFU necessari per il conseguimento della laurea triennale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.
5. Gli studenti non possono inserire nel piano di studio, tra gli insegnamenti liberi o in soprannumero, insegnamenti dell'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale.

#### **Art. 12 – Stage e tirocinio**

1. Nel Corso di Laurea Magistrale possono essere riconosciute, all'interno delle attività a libera scelta degli studenti, per un numero massimo di 12 CFU, le esperienze di tirocinio professionalizzante ai sensi delle disposizioni di seguito indicate.
2. Gli studenti del corso di laurea possono avvalersi dei benefici previsti a loro favore dalla Convenzione intercorrente tra l'Università degli Studi di Pavia e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pavia. Essa:
  - a) ha validità su tutto il territorio nazionale e non richiede ulteriore estensione e/o ratifica da parte di altri Ordini professionali;
  - b) prevede l'esonero dallo svolgimento della prima prova scritta in sede di esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo;
  - c) consente di svolgere durante il corso di laurea magistrale, con attribuzione di 12 CFU nell'ambito delle attività a libera scelta dello studente, parte del tirocinio professionale (per una durata di 300 ore, corrispondenti a 6 mesi di tirocinio sui 18 totalmente previsti) con un professionista iscritto alla Sezione A dell'“Albo” dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili che operi:
    - (i) *in uno studio professionale;*
    - (ii) *presso un'impresa e/o un ente pubblico, anche con un contratto di lavoro dipendente;*
3. Vengono parimenti attribuiti 12 CFU agli studenti del corso di laurea che abbiano svolto uno stage della durata minima di 6 mesi presso la società PWC o, in alternativa, presso altre imprese o enti pubblici che – previa adeguata verifica della compatibilità con le caratteristiche del corso di laurea – siano stati ritenuti idonei dal Referente.
4. Lo studente ha la possibilità di avvalersi della Convenzione in vigore di cui al comma 2 in via alternativa rispetto al conseguimento di crediti formativi universitari in ragione dello svolgimento di attività sportiva professionistica ai sensi dell'art. 11, comma 2.

#### **Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto**

1. Nel Corso di Laurea Magistrale non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, quelle affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo

studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.

3. Il Corso di Laurea Magistrale può prevedere, con delibera del Consiglio di Dipartimento sentito il parere del referente del Corso, prove d'esame integrate, per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove d'esame integrate:
  - tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel piano di studio dello studente;
  - i docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente; la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

4. Le verifiche del profitto possono alternativamente consistere in:

- esame nella forma orale;
- esame nella forma scritta;
- esame nella forma scritta e orale.

L'indicazione specifica della modalità viene riportata nel programma annuale dell'insegnamento.

5. Le verifiche finali comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale, di norma digitale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione d'esame può concedere all'unanimità la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Le conoscenze delle lingue straniere a livello introduttivo e/o perfezionamento e le esperienze di stage, riconosciute all'interno delle attività a libera scelta degli studenti, vengono valutate con un giudizio che non concorre al computo della media.

6. L'eventuale esito negativo della prova d'esame non preclude la possibilità di iscriversi all'appello successivo. Lo studente ha altresì la facoltà di ritirarsi durante la prova d'esame. In caso di ritiro a seguito di annullamento della prova d'esame per ragioni di disciplina e con riserva di avviare il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 42, comma 3 del Regolamento Studenti, è fatto divieto allo studente di sostenere l'esame nell'appello successivo.

7. L'insegnamento della "*seconda lingua straniera – perfezionamento*" può essere scelto indipendentemente dall'insegnamento di "*seconda lingua straniera – introduzione*" sostenuto durante il percorso triennale.

Nel piano di studio l'insegnamento della "*Seconda lingua straniera – perfezionamento*" può essere sostituito da un insegnamento della "*Seconda lingua straniera – introduzione*" soltanto qualora lo studente non abbia mai sostenuto un esame di livello introduttivo durante il percorso triennale. Per la sostituzione è richiesta la presentazione di un piano di studio individuale, cui è necessario allegare apposita autocertificazione della carriera triennale.

8. Chiunque assuma, nel corso di un esame o di una verifica di profitto, comportamenti atti a compromettere il corretto e regolare svolgimento della propria o altrui prova, è allontanato dal Presidente della Commissione d'esame. Il Presidente della Commissione d'esame può segnalare l'accaduto al Direttore del Dipartimento il quale, previo parere non vincolante della Commissione Disciplina del Dipartimento e tenuto conto della gravità della violazione, può segnalare il fatto al Rettore, ai sensi dell'Art. 42 del Regolamento Studenti.

#### **Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tende a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

2. La prova finale, cui si accede dopo aver acquisito almeno 96 CFU e che consente l'acquisizione di ulteriori 24 CFU, consiste nella redazione e discussione di una dissertazione scritta elaborata in modo originale dal candidato sotto la supervisione di uno o più docenti – con contenuto coerente con il percorso scelto e tale da dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e risultato previsti per il corso di laurea magistrale. Attraverso la dissertazione scritta, e la relativa discussione orale, sono dunque accertate e valutate:
  - l'adeguatezza delle conoscenze del candidato sul tema trattato, anche attraverso l'ampiezza della bibliografia e delle citazioni;
  - le capacità analitiche e di sintesi critica del candidato, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti teorici, quantitativi e operativi offerti dal corso di laurea magistrale;
  - la capacità del candidato di formulare proprie opinioni, supportate da una coerente motivazione e da metodi adeguati propri di uno o più ambiti disciplinari.
3. La dissertazione scritta ha per oggetto un tema scientificamente rilevante ed è finalizzata a dimostrare la capacità del candidato di applicare allo svolgimento del tema assegnato gli strumenti, i metodi e le tecniche propri degli insegnamenti che caratterizzano il percorso formativo del candidato. La tesi di laurea può avere per oggetto anche lo sviluppo, presso un'impresa multinazionale o un'istituzione internazionale, di uno specifico progetto preventivamente concordato tra il relatore designato dal Dipartimento e un responsabile presso la struttura ospitante.
4. La lingua impiegata nella dissertazione scritta e durante la discussione orale è, di norma, quella italiana. Nel caso in cui il candidato abbia svolto un periodo di studio all'estero o abbia sviluppato uno specifico progetto presso organizzazioni pubbliche o private straniere, ovvero qualora altre esigenze lo rendano necessario o opportuno in relazione agli obiettivi formativi e all'impostazione didattica del corso di laurea magistrale, ai fini della dissertazione scritta e della prova finale si può fare ricorso a una lingua diversa, a condizione che:
  - la lingua straniera consista in una delle lingue principali dell'Unione Europea e, dunque, alternativamente, si faccia ricorso alla lingua inglese, francese, tedesca o spagnola;
  - l'utilizzo di tale lingua straniera sia stato autorizzato dal relatore;
  - il candidato predisponga, e depositi presso gli Uffici competenti, un *abstract* esteso della tesi redatto in lingua italiana, che riporti il titolo della tesi sia nella lingua straniera adottata sia in lingua italiana;
5. La votazione finale del corso di laurea magistrale (espressa in centodecimi, da un minimo di 66 a un massimo di 110, con eventuale lode) è assegnata da un'apposita Commissione di laurea in seduta pubblica, tenuto conto:
  - a) del parere sul contenuto della tesi espresso dal relatore, dal correlatore e, se nominato, dal secondo correlatore;
  - b) dell'andamento della prova orale;
  - c) della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi. I crediti formativi acquisiti in seguito al riconoscimento delle attività di cui al successivo Art. 15 comma 2 concorrono soltanto al conteggio dei crediti necessari per il conseguimento della laurea magistrale ma sono esclusi dal computo della media dei voti;
  - d) di un punteggio aggiuntivo di 0,3 punti per ciascuna lode conseguita;
  - e) della partecipazione a competizioni di particolare rilievo nazionale ed internazionale, coerenti con il percorso formativo, valutabile fino ad un massimo di 2 punti sulla base dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti;
  - f) dell'intero percorso formativo del candidato, tenendo conto di rilevanti attività facoltative di arricchimento di tale percorso.
6. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è composta da almeno cinque membri di cui almeno quattro devono essere docenti di ruolo che siano responsabili di

insegnamenti impartiti in corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Il Direttore di Dipartimento può altresì assegnare compiti di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la relazione oggetto di esame.

7. Presidente della Commissione è di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, salvo espressa rinuncia del medesimo. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova finale e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in questo ordine di precedenza, il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con la minore anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.
8. Per la valutazione della tesi sono applicate le regole di seguito elencate. Ogni tesi è classificata in una delle categorie che seguono e l'appartenenza a una delle categorie è subordinata al possesso delle caratteristiche specificatamente indicate per ciascuna di esse, tenendo anche conto di quanto affermato al comma 5, lettera (e) e (f), del presente articolo.

1) Tesi valutabile da 0 a 2 punti

Lo studente propone una mera ri-esposizione di ricerche sull'argomento. La tesi presenta limiti o lacune relativamente alla letteratura consultata o ai modelli o alle rilevazioni empiriche presentate.

2) Tesi valutabile da 3 a 4 punti

Lo studente espone il tema specifico sulla base di una conoscenza limitata delle ricerche esistenti sull'argomento. Organizza la materia in modo appena sufficiente. Si limita strettamente al tema specifico. Impiega un linguaggio corretto.

3) Tesi valutabile con 5 punti

Lo studente propone un'esposizione chiara e ordinata del tema oggetto della tesi; dimostra capacità di comprensione della bibliografia essenziale. Espone correttamente modelli o indagini empiriche. È stato in grado di costruire in modo coerente la tesi.

4) Tesi valutabile con 6 o 7 punti

Lo studente, oltre ad aver letto ed esposto correttamente i contenuti della bibliografia essenziale, presenta adeguatamente modelli teorici rielaborati o indagini empiriche originali, approfondisce temi connessi con l'oggetto del suo lavoro. È in grado di mostrare la validità delle connessioni che propone, di stabilire confronti, di introdurre elementi di problematicità.

5) Tesi valutabile con più di 7 punti

Lo studente dimostra di avere autonomia di giudizio, capacità critiche personali e originalità. Ha particolarmente approfondito aspetti specifici della materia affrontando tematiche di rilevante impegno concettuale sul piano modellistico o sul piano della raccolta ed elaborazione di materiale empirico. La sua conoscenza, oltre che della bibliografia, della modellistica o delle indagini empiriche sull'argomento è vasta. Nella discussione è capace di mostrare interesse, competenza e esaustività.

In tal caso il relatore deve avvisare il Direttore di Dipartimento almeno 15 giorni prima della seduta di laurea, chiedendo la nomina di un secondo correlatore. La richiesta deve essere accompagnata da una *relazione del relatore* in cui essa sia *chiaramente* motivata in termini di:

- a) impegno concettuale della trattazione;
- b) vastità della conoscenza della letteratura, della modellistica e delle tecniche d'indagine empirica;
- c) esaustività;
- d) evidenza delle capacità critiche e originalità rispetto alla letteratura in materia.

Il Direttore sceglie il secondo correlatore in altra area disciplinare rispetto a quella del relatore.

6) Assegnazione della lode

L'assegnazione della lode:

- se proposta per candidati con media non inferiore a 106/110, è in ogni caso subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5), ma non richiede la presenza di un secondo correlatore;
- se proposta per candidati con media inferiore a 106/110, è subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5) e richiede presenza di un secondo correlatore.

L'assegnazione della lode a candidati con media inferiore a 103/110 è da considerarsi eccezionale e deve essere giustificata con documentate motivazioni di grande originalità.

In ogni caso non può conseguire la lode un candidato con media inferiore a 100.

Le medie di cui al presente punto 6) tengono conto della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi e dell'eventuale punteggio aggiuntivo di 0,3 punti per ciascuna lode conseguita (di cui al presente Art. 14 comma 5 lettere c), d)).

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

### **Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate**

1. Il Consiglio di Dipartimento, oltre a quanto già previsto dall'Articolo 11, comma 2, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il docente referente del corso, può convalidare, come crediti formativi, conoscenze ed abilità extra universitarie, debitamente autocertificate o documentate. Il riconoscimento può avvenire in misura complessivamente non superiore a 12 CFU, nei termini e nella misura di seguito indicati:
  - a) per conoscenze certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, sino a 6 CFU; per abilità professionali anche certificate individualmente ai sensi della normativa vigente non vengono riconosciuti CFU;
  - b) per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
2. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

### **Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti già acquisiti**

1. Il passaggio da altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Pavia o il trasferimento da altri Atenei sono consentiti previa verifica del possesso dei requisiti curriculari minimi e dell'adeguata personale preparazione, secondo le regole e i criteri di cui all'art. 6. In assenza dei requisiti curriculari minimi non è possibile l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale. In assenza di una adeguata preparazione personale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 6, co. 9, gli studenti interessati devono sostenere la prova di ammissione di cui al comma 8. Nel caso di studenti stranieri è fatta salva la possibilità di ricorrere a colloqui con gli interessati.
2. Il Consiglio di Dipartimento, dietro parere dell'apposita Commissione Trasferimenti o del referente del Corso, dispone il trasferimento o il passaggio e decide la misura del riconoscimento dei crediti formativi universitari già acquisiti, se funzionali con il tipo di profilo delineato dagli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale. In ogni caso, per crediti formativi universitari maturati in corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi a un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera altresì sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di laurea presso l'Ateneo o in altra università italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Laurea Magistrale.
4. Il periodo di validità temporale dei crediti formativi acquisiti è fissato in 6 anni. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni dell'Art. 46 del Regolamento didattico di Ateneo.

### **Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere**

1. Il Consiglio di Dipartimento promuove la permanenza all'estero degli studenti nell'ambito dei programmi di mobilità e cooperazione tra il Dipartimento e omologhi Dipartimenti, o Facoltà, sia europei che extra-europei; le attività svolte all'estero sono riconosciute analoghe a quelle

offerte dal Dipartimento a parità di impegno dello studente e di coerenza dei contenuti con il percorso formativo.

2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative da sostenere all'estero, nella scelta delle quali si dovrà perseguire non tanto la ricerca dei medesimi contenuti quanto la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
3. Al termine del periodo di studio all'estero, il Consiglio di Dipartimento, su richiesta dello studente e sulla base del Learning agreement e dei risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo straniero (attraverso il "Transcript of records"), riconosce le attività formative svolte dallo studente e l'eventuale relativa votazione.
4. Le modalità di organizzazione e riconoscimento dei periodi di permanenza all'estero (nell'ambito del programma di mobilità e cooperazione tra le Università) sono definite dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e i competenti delegati del Dipartimento.
5. Per ulteriori disposizioni in materia di mobilità internazionale si rimanda all'art. 19 del Regolamento Studenti e all'art. 47 del Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 18 – Ammissione ad anni successivi**

1. Per gli studenti iscritti al 1° anno l'ammissione al secondo anno non prevede blocchi né altri requisiti.
2. Gli studenti provenienti da altri Atenei o da altri CdS, attivati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali o da altri Dipartimenti dell'Ateneo, possono essere ammessi al secondo anno purché soddisfino i requisiti curriculari minimi e di preparazione personale previsti per l'ammissione al corso di laurea magistrale all'art. 6 del presente Regolamento e vengano loro riconosciuti, da parte del referente del corso, almeno 30 CFU della loro carriera pregressa.

#### **Art. 19 – Certificazioni**

1. Il Consiglio di Dipartimento può equiparare certificazioni linguistiche internazionali (quali PET, FCE, TOEFL, DELF, DALF, DFP, DELE, Goethe-Zertifikat, ecc.) ai fini del superamento delle prove di Lingua perfezionamento.